

Codice A1813A

D.D. 9 gennaio 2019, n. 49

L.r. n 45/89 Autorizzazione per la realizzazione di opere di miglioramento della compatibilità idraulica a servizio dell'area RN 14 del P.R.G.C. in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nei comuni di Avigliana e Buttigliera Alta. Richiedenti: Fingolf s.p.a. (P. IVA 00617570015) e soggetti attuatori PEC RN14

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare , ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Fingolf s.p.a. (P. IVA 00617570015), con sede in Via Sant'Agostino, 14 – 10051 Avigliana ed i soggetti attuatori del PEC RN14 volta ad ottenere la autorizzazione per la realizzazione di opere di miglioramento della compatibilità idraulica a servizio dell'area RN 14 del P.R.G.C. dei comuni di Avigliana e Buttigliera Alta (To), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Avigliana, foglio n° 31, particelle n° 71, 78, 79, 177, 180 e 181, e del comune di Buttigliera Alta, foglio n° 12, particelle n° 138, 139, 1120, 1107, 1106, 1105, 1100, 1099, 109 e 1093 , così come descritte nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, con le successive prescrizioni:

- in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018 - NTC 2018;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale dalle scarpate ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; tutta la movimentazione di depositi sciolti deve essere eseguita creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le eventuali opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti;
- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto, e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
- i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato;

2) prima dell'inizio dei lavori il soggetto titolare della presente Autorizzazione dovrà :

a) costituire il deposito cauzionale previsto dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 nella misura di 1.000 €, pari al minimo previsto dallo stesso articolo;

b) effettuare la compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 con le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017, nella misura di 21.431,25 €, come determinata nella Relazione forestale allegata all'istanza.

Tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall' articolo 9 della L.r. n° 45/1989 e comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo;

3) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere nei tempi autorizzati, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

4) devono essere trasmesse al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali ed ai comuni di Avigliana e Buttigliera Alta:

a - comunicazione di inizio lavori;

b - comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e richiesta di svincolo della cauzione prevista al precedente paragrafo 2).a;

5) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

6) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di richiedere al soggetto autorizzato il versamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità dal progetto licenziato. I lavori eseguiti e non autorizzati secondo la legge citata devono essere oggetto di procedura di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, in base al paragrafo 10 della CPGR n° 3/AMB del 10/09/2018 a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni